



COMUNE di CORTENO GOLGI

Provincia di Brescia

STATUTO

Approvato con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 27 del 17 settembre 1991 e n. 41 del 28 ottobre 1991

Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 20 settembre 1994

Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 18 ottobre 2024

Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 31 luglio 2026

INDICE SOMMARIO

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI

- Art. 1 - Comune di Corteno Golgi
- Art. 2 - Territorio, gonfalone e stemma
- Art. 3 - Finalità
- Art. 4 - Tutela e salute
- Art. 5 - Tutela del patrimonio naturale, storico e artistico
- Art. 6 - Promozione dei beni culturali, dello sport e del tempo libero
- Art. 7 - Assetto e utilizzazione del territorio
- Art. 8 - Sviluppo economico
- Art. 9 - Programmazione, economico-sociale e territoriale
- Art. 10 - Azioni positive per la parità tra i sessi
- Art. 11 - Partecipazione, cooperazione
- Art. 12 - Servizi pubblici comunali

TITOLO II

L'ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

CAPO I

I CONSIGLIERI COMUNALI

- Art. 13 - Il consigliere comunale
- Art. 14 - Doveri del consigliere
- Art. 15 - Poteri del consigliere
- Art. 16 - Dimissioni del consigliere
- Art. 17 - Consigliere anziano
- Art. 18 - Gruppi consiliari

CAPO II

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Art. 19 - Il Consiglio Comunale. Poteri
- Art. 20 - Prima adunanza
- Art. 21 - Convocazione del Consiglio Comunale
- Art. 22 - Ordine del giorno
- Art. 23 - Consegna dell'avviso di convocazione
- Art. 24 - Numero legale per la validità delle sedute
- Art. 25 - Numero legale per la validità delle deliberazioni
- Art. 26 - Pubblicità delle sedute
- Art. 27 - Delle votazioni
- Art. 28 - Commissioni consiliari permanenti
- Art. 29 - Commissioni Speciali
- Art. 30 - Regolamento interno

CAPO III

LA GIUNTA COMUNALE

SEZIONE I

NOMINA - DURATA IN CARICA - REVOCA

- Art. 31 - Composizione della Giunta comunale
- Art. 32 - Nomina degli Assessori

Art. 33 - Ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di Sindaco e di assessore

Art. 34 - Durata in carica - Revoca - Decadenza

SEZIONE II

ATTRIBUZIONI - FUNZIONAMENTO

Art. 35 - Competenze e attribuzioni

Art. 36 - Gli Assessori

Art. 37 - Adunanze e deliberazioni

CAPO IV

IL SINDACO

Art. 38 - Ruolo e funzioni

Art. 39 - Competenze

Art. 40 - Il Prosindaco ed il Consultore

Art. 41 - Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Sindaco

Art. 42 - Mozione di sfiducia

Art. 43 - Il Vice Sindaco

Art. 44 - Divieto di incarichi e consulenze

TITOLO III

PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO I

ISTITUTI DELLA PARTECIPAZIONE

Art. 45 - Forme associative

Art. 46 - Consultazioni

Art. 47 - Istanze, proposte e petizioni

Art. 48 - Diritto d'iniziativa

Art. 49 - Referendum consultivo

CAPO II

PARTECIPAZIONE ALL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

Art. 50 - Obbiettivi dell'attività amministrativa

Art. 51 - Diritto di partecipazione al procedimento

Art. 52 - Diritto di accesso

Art. 53 - Pubblicità degli atti

Art. 54 - Albo pretorio

TITOLO IV

L'ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE

CAPO I

L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Art. 55 - Organizzazione degli uffici e del personale

Art. 56 - Regolamento degli uffici e dei servizi

Art. 57 - Segretario comunale

Art. 58 - Competenze e funzioni del Segretario comunale

Art. 59 - Vice segretario

Art. 60 - Responsabili degli uffici e dei servizi

Art. 61 - Funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi

Art. 62 - Incarichi a contratto

CAPO II

ENTI, AZIENDE, ISTITUZIONI E SOCIETA' A PARTECIPAZIONE COMUNALE ED ENTI SOVRACOMUNALI

Art. 63 - Costituzione e partecipazione

Art. 64 - Vigilanza e controlli

Art. 65 - Personale

Art. 66 - Partecipazione e trasferimento ovvero delega di funzioni e servizi a enti sovracomunali

TITOLO V

L'ORDINAMENTO FINANZIARIO

Art. 67 - Ordinamento

Art. 68 - Attività finanziaria del Comune

Art. 69 - Demanio e patrimonio

Art. 70 - Contabilità e bilancio

Art. 71 - Sistema dei controlli

Art. 72 - Revisore dei conti

Art. 73 - Tesoreria

TITOLO VI

L'ATTIVITA' NORMATIVA

Art. 74 - Ambito di applicazione dei regolamenti

Art. 75 - Procedimento di formazione dei regolamenti

Art. 76 - Entrata in vigore dello Statuto

Art. 77 - Revisione dello Statuto

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI

Articolo 1

Comune di Corteno Golgi

1. Il Comune di Corteno Golgi è Ente autonomo nell'ambito dei principi fissati dalle Leggi generali della Repubblica e dal presente Statuto.
2. Esercita funzioni proprie e le funzioni attribuite o delegate dalle leggi statali e regionali.

Articolo 2

Territorio Gonfalone e Stemma

1. Il Comune di Corteno Golgi è costituito dalle comunità delle popolazioni del Capoluogo e dai territori delle frazioni di Santicolo - Galleno – San Pietro - Lombro - Megno - Doverio - Ronco – Sant’Antonio – Piazza - Pisogneto.
2. Capoluogo e sede degli organi comunali sono siti in Pisogneto.
3. Il Comune ha un proprio gonfalone e un proprio stemma adottati con deliberazione del Consiglio Comunale ed approvato con D.P.R. 11.10.1983, raffigurante San Martino Vescovo di Tours.
4. L'uso del gonfalone per fini non istituzionali è vietato.

Articolo 3

Finalità

1. Il Comune rappresenta e cura unitariamente gli interessi della propria comunità, ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico e garantisce la partecipazione dei cittadini singoli o associati, alle scelte politiche della comunità.

Articolo 4

Tutela della salute

1. Il Comune concorre a garantire, nell'ambito delle sue competenze, il diritto alla salute; attua idonei strumenti per renderlo effettivo con particolare riguardo alla tutela della salubrità e della sicurezza dell'ambiente e del posto di lavoro, alla tutela della maternità e della prima infanzia.
2. Opera per l'attuazione di un efficiente servizio di assistenza sociale, con speciale riferimento agli anziani, ai minori, agli inabili ed invalidi.

Articolo 5

Tutela del patrimonio naturale, storico ed artistico

1. Il Comune adotta le misure necessarie a conservare e difendere l'ambiente, attuando piani per la difesa del suolo e del sottosuolo e per eliminare le cause di inquinamento atmosferico, acustico e delle acque.
2. Tutela il patrimonio storico, artistico ed archeologico, garantendone il godimento da parte della collettività.

Articolo 6

Promozione dei beni culturali dello sport e del tempo libero

1. Il Comune promuove lo sviluppo del patrimonio culturale, anche nelle sue espressioni di lingua, di costume e di tradizioni locali.
2. Incoraggia e favorisce lo sport dilettantistico ed il turismo sociale e giovanile.
3. Per il raggiungimento di tali finalità il Comune favorisce l'istituzione di enti, organismi ed associazioni culturali, ricreative e sportive, promuove la creazione di idonee strutture, servizi ed impianti e ne assicura l'accesso agli enti, organismi ed associazioni, ai sensi dell'art. 10 comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.
4. I modi di utilizzo delle strutture, dei servizi ed impianti saranno disciplinati con apposito regolamento.

Articolo 7

Assetto ed utilizzazione del territorio

1. Il Comune promuove ed attua un organico assetto del territorio, nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali e degli impianti industriali, turistici e commerciali.
2. Realizza piani di sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica, al fine di assicurare il diritto all'abitazione.
3. Predispone la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, secondo le esigenze e le priorità definite dai piani pluriennali di attuazione.
4. Attua un sistema coordinato di traffico e di circolazione, adeguato ai fabbisogni di mobilità della popolazione residente e fluttuante, con particolare riguardo alle esigenze lavorative, scolastiche e turistiche.
5. Predispone idonei strumenti di pronto intervento, da prestare al verificarsi di pubbliche calamità.
6. Gli organi comunali competenti esercita il controllo e la vigilanza urbanistica ed edilizia e ne sanziona le violazioni, con gli strumenti predisposti dalle leggi statali e regionali.

Articolo 8

Sviluppo economico

1. Il Comune coordina le attività commerciali e favorisce l'organizzazione razionale dell'apparato distributivo, al fine di garantire la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore.
2. Tutela e promuove lo sviluppo dell'industria, dell'agricoltura e dell'artigianato, con particolare riguardo a quello artistico; adotta iniziative atte a stimolarne l'attività e ne favorisce l'associazionismo, al fine di consentire una più vasta collocazione dei prodotti ed una più equa remunerazione del lavoro.
3. Sviluppa le attività turistiche, promuovendo il rinnovamento e l'ordinata espansione delle attrezzature e dei servizi turistici e ricettivi.
4. Il Comune promuove e sostiene forme associative e di autogestione fra lavoratori dipendenti ed autonomi.

Articolo 9

Programmazione economico sociale e territoriale

1. In conformità a quanto disposto dall'art. 5, commi 2 e seguenti, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.
2. Al fine di concorrere alla determinazione degli obiettivi dei piani e programmi dello Stato e della Regione, il Comune provvede ad acquisire, per ciascun obiettivo, l'apporto dei sindacati, delle formazioni sociali, economiche e culturali operanti nel suo territorio.

Articolo 10

Azioni positive per la parità tra i sessi

1. Il Comune garantisce e promuove le pari opportunità tra i sessi, attuando azioni volte a rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono la piena realizzazione e l'attiva partecipazione culturale, sociale, lavorativa e politica nell'Amministrazione.
2. Per il perseguimento degli obiettivi indicati nel comma precedente, anche sulla base dei principi di legge, il Comune adotta piani di azioni positive.

Articolo 11

Partecipazione, cooperazione

1. Il Comune realizza la propria autonomia assicurando la effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'attività politica ed amministrativa dell'Ente, secondo i principi stabiliti dall'art. 3 della Costituzione e dell'art. 8 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.
2. Il Comune persegue le proprie finalità attraverso gli strumenti della programmazione, della pubblicità e della trasparenza, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali, sportive e culturali operanti sul suo territorio.
3. Il Comune, per favorire un efficiente esercizio dei servizi comunali, attua idonee forme di cooperazione con altri Comuni e con gli Enti sovracomunali.

Articolo 12

Servizi pubblici comunali

1. Il Comune può istituire e gestire servizi pubblici finalizzati alla produzione di beni e servizi, nonché allo svolgimento di attività orientate al perseguimento di obiettivi sociali e alla promozione dello sviluppo economico e civile della comunità locale.
2. I servizi erogati dal Comune devono essere orientati al perseguimento dell'interesse pubblico, che costituisce limite alla discrezionalità amministrativa.
3. La Carta comunale dei servizi stabilisce le modalità di accesso e gli standard qualitativi dei servizi, a tutela dei diritti dei cittadini.
4. I servizi soggetti a regime di privativa comunale sono individuati dalla legge.
5. L'istituzione e l'organizzazione dei servizi pubblici comunali rientrano nelle competenze del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 267/2000 e delle normative di settore.

TITOLO II

L'ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

CAPO I

I CONSIGLIERI COMUNALI

Articolo 13

Il consigliere comunale

1. Ciascun consigliere comunale rappresenta l'intero Comune, senza vincolo di mandato e non può essere chiamato a rispondere per le opinioni espresse e per i voti dati nell'esercizio delle sue funzioni.
2. L'entità ed i tipi di indennità spettanti a ciascun consigliere, a seconda delle proprie funzioni ed attività, sono stabiliti dalla Legge.

Articolo 14

Doveri del consigliere

1. I consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio comunale e di partecipare ai lavori delle Commissioni Consiliari permanenti delle quali fanno parte.
2. I consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengono a tre sedute consecutive ovvero a cinque sedute nell'anno solare senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio comunale. A tale riguardo, il Sindaco ovvero il Presidente del Consiglio, se diverso dal Sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del Consigliere comunale interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 7 della legge 07.08.1990 n. 241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il Consigliere comunale ha facoltà di fare valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a venti giorni, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio comunale esamina ed infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del Consigliere comunale interessato.
3. Ogni Consigliere comunale deve eleggere un domicilio nel territorio comunale, presso il quale saranno recapitati gli avvisi di convocazione del Consiglio comunale e ogni altra comunicazione ufficiale.
4. Ai fini di cui al comma precedente, e tenuto conto degli strumenti offerti dalle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, il domicilio eletto può essere anche digitale (posta elettronica, PEC, ecc.).

Articolo 15

Poteri del consigliere

1. Il consigliere esercita il diritto di iniziativa deliberativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio Comunale e può formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni.
2. Ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune e dalle aziende ed Enti ad esso dipendenti tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del mandato.
3. Le forme e i modi per l'esercizio di tali diritti sono disciplinati dal regolamento.

4. È tenuto al segreto d'ufficio, nei casi specificamente determinati dalla Legge.

Articolo 16

Dimissioni del consigliere

1. Le dimissioni del consigliere comunale devono essere presentate per iscritto al Sindaco.
2. Le dimissioni del consigliere dalla carica sono irrevocabili e non necessitano della presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Le dimissioni contestuali di almeno la metà dei Consiglieri, non computando a tal fine il Sindaco comporta lo scioglimento del Consiglio.

Articolo 17

Consigliere anziano

1. È consigliere anziano colui che ha ottenuto nelle elezioni la maggior cifra individuale con esclusione del Sindaco eletto e dei candidati alla carica di Sindaco proclamati Consiglieri.

Articolo 18

Gruppi consiliari

1. I Consiglieri comunali si costituiscono in gruppi, formati secondo quanto previsto dal regolamento, composti da uno o più membri. La costituzione del gruppo deve essere comunicata al Sindaco e al Segretario comunale, indicando contestualmente il nominativo del capogruppo. Qualora tale facoltà non venga esercitata, oppure nelle more della designazione, i gruppi si intendono corrispondenti alle liste presentate alle elezioni. In tal caso, il capogruppo è individuato nel Consigliere comunale non facente parte della Giunta che abbia ottenuto il maggior numero di preferenze e, in caso di parità, nel più anziano di età.
2. Ai gruppi consiliari sono assicurate, per l'esplicazione delle loro funzioni, idonee strutture, fornite tenendo presenti le esigenze comuni a ciascun gruppo e la consistenza numerica di ognuno di essi.
3. Le funzioni della conferenza dei capigruppo sono stabilite dal regolamento.
4. I Consiglieri comunali non aderenti per una qualsiasi ragione ad alcun gruppo consiliare confluiscono automaticamente nel gruppo misto.

CAPO II

IL CONSIGLIO COMUNALE

Articolo 19

Il Consiglio Comunale. Poteri

1. Il Consiglio Comunale rappresenta la collettività Comunale, determina l'indirizzo politico, sociale ed economico del Comune e ne controlla l'attuazione.
2. Adempie alle funzioni specificamente demandategli dalle leggi statali e regionali.
3. L'esercizio delle potestà e delle funzioni consiliari non può essere delegato.
4. Il Consiglio comunale conforma l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa.
5. Gli atti fondamentali del Consiglio comunale devono contenere l'individuazione degli obiettivi da raggiungere nonché le modalità di reperimento e di destinazione delle risorse e degli strumenti necessari.

Articolo 20

Prima adunanza

1. La prima adunanza del nuovo Consiglio Comunale è riservata alla convalida degli eletti, alla comunicazione dei componenti della Giunta Comunale e per la discussione e approvazione degli indirizzi generali di governo.
2. Il Sindaco convoca la prima adunanza del Consiglio Comunale neo-eletto entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e la seduta deve tenersi entro i successivi 10 giorni.
3. La seduta è presieduta dal Sindaco.
4. La seduta è pubblica e la votazione è palese, ad essa possono partecipare i consiglieri delle cui cause ostative si discute.

5. Per la validità delle adunanze e delle deliberazioni si applicano le norme previste, rispettivamente, dagli artt. 23 e 24 del presente Statuto.

Articolo 21

Convocazione del Consiglio comunale

1. Il Consiglio Comunale è convocato dal Sindaco, cui compete, altresì la fissazione del giorno dell'adunanza.
2. Il Consiglio può essere convocato in via straordinaria:
 - a) per iniziativa del Sindaco;
 - b) su richiesta di un quinto dei consiglieri in carica.
3. Nei casi di cui alle precedenti lettere a) e b) l'adunanza deve essere tenuta entro venti giorni dalla data in cui è pervenuta la richiesta.
4. In caso d'urgenza la convocazione può aver luogo con un preavviso di almeno ventiquattro ore. In questo caso ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente su richiesta della maggioranza dei consiglieri presenti.

Articolo 22

Ordine del giorno

1. L'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Comunale è stabilito dal Sindaco, secondo le norme del regolamento.

Articolo 23

Consegna dell'avviso di convocazione

1. L'avviso di convocazione, con allegato ordine del giorno, deve essere pubblicato all'albo pretorio e notificato dal messo comunale al domicilio dei consiglieri, nei seguenti termini:
 - a) almeno 5 giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, qualora si tratti di sessioni ordinarie;
 - b) almeno 3 giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, qualora si tratti di sessioni straordinarie;
 - c) almeno 24 ore prima dell'adunanza, per i casi d'urgenza e per gli oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno.
2. Si osservano le disposizioni dell'art. 155 del codice di procedura civile.
3. La convocazione è effettuata mediante avvisi contenenti gli argomenti da trattare, da recapitare a ciascun Consigliere comunale presso il domicilio eletto nel territorio comunale, secondo le modalità previste dal regolamento del Consiglio. In considerazione degli strumenti offerti dalle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, la convocazione può essere validamente trasmessa anche tramite strumenti digitali (posta elettronica, PEC, ecc.), in un'ottica di semplificazione e di riduzione dei costi connessi alle modalità tradizionali di consegna.

Articolo 24

Numero legale per la validità delle sedute

1. Il Consiglio Comunale si riunisce validamente con la presenza della metà dei consiglieri assegnati per legge, salvo che sia richiesta una maggioranza speciale.
2. Nella seduta di seconda convocazione è sufficiente, per la validità dell'adunanza, l'intervento di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge.
3. Il Consiglio non può deliberare, in seduta di seconda convocazione, su proposte non comprese nell'ordine del giorno della seduta di prima convocazione, ove non ne sia stato dato avviso nei modi e nei termini stabiliti dall'articolo precedente e non intervenga alla seduta la metà dei consiglieri assegnati.
4. Non concorrono a determinare la validità dell'adunanza gli assessori scelti fra i cittadini non facenti parte del Consiglio. Essi intervengono alle adunanze del Consiglio, partecipano alla discussione, ma non hanno diritto di voto.

Articolo 25

Numero legale per la validità delle deliberazioni

1. Nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti, fatti salvi i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata.
2. Non si computano per determinare la maggioranza dei votanti:
 - a) coloro che si astengono;

b) coloro che escono dalla sala prima della votazione.

3. Nei casi d'urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.

Articolo 26

Pubblicità delle sedute

1. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche.
2. Il regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio si riunisce in seduta segreta.
3. Le sedute del Consiglio comunale, in considerazione degli strumenti offerti dalle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e nel rispetto delle disposizioni di legge, possono svolgersi da remoto (mediante videoconferenza) o in modalità mista, nei casi e secondo le modalità stabiliti dall'apposito regolamento consiliare.

Articolo 27

Delle votazioni

1. Le votazioni hanno luogo con voto palese.
2. Il regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio vota a scrutinio segreto.

Articolo 28

Commissioni consiliari permanenti

1. Il Consiglio Comunale si articola in commissioni consiliari permanenti, a rappresentanza proporzionale di tutti i gruppi, realizzata mediante voto plurimo.
2. Il regolamento stabilisce il numero delle commissioni permanenti, la loro competenza per materia, le norme di funzionamento e le forme di pubblicità dei lavori.
3. Le commissioni consiliari permanenti, nell'ambito delle materie di propria competenza, hanno diritto di ottenere dalla Giunta Comunale e dagli enti ed aziende dipendenti dal Comune notizie, informazioni, dati, atti, audizioni di persone, anche ai fini di vigilanza sull'attuazione delle deliberazioni consiliari, sull'amministrazione comunale, sulla gestione del Bilancio e del patrimonio comunale. Non può essere opposto alle richieste delle commissioni il segreto d'ufficio.
4. Le commissioni consiliari permanenti hanno facoltà di chiedere l'intervento alle proprie riunioni del Sindaco e degli assessori, nonché, dei dirigenti e dei titolari degli uffici comunali e degli enti ed aziende dipendenti.
5. Il Sindaco e gli assessori hanno diritto di partecipare ai lavori delle commissioni permanenti, senza diritto di voto.
6. Alle commissioni consiliari permanenti non possono essere attribuiti poteri deliberativi.
7. I componenti che non partecipano alle commissioni consiliari per 3 sedute consecutive decadono dalla carica.

Articolo 29

Commissioni Speciali

1. Commissioni speciali possono essere costituite, su proposta di almeno un terzo dei consiglieri assegnati e con deliberazione adottata a maggioranza dei consiglieri presenti, per svolgere inchieste sull'attività amministrativa del Comune.
2. La deliberazione di cui al comma precedente stabilisce la composizione della Commissione, i poteri di cui è munita, gli strumenti per operare e il termine per la conclusione dei lavori.
3. Si applicano le disposizioni dell'Art. 101 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570.

Articolo 30

Regolamento interno

1. Le norme relative all'organizzazione ed al funzionamento del Consiglio comunale, nelle materie di cui al Capo I e al Capo II del presente Titolo, sono contenute in un regolamento approvato a maggioranza assoluta dei Consiglieri presenti.
2. La stessa maggioranza è richiesta per le modificazioni del regolamento.

CAPO III

LA GIUNTA COMUNALE

SEZIONE I

NOMINA - DURATA IN CARICA - REVOCA

Articolo 31

Composizione della Giunta comunale

1. La Giunta comunale si compone dal Sindaco, che la presiede, e da 2 assessori.

Articolo 32

Nomina degli assessori

1. Gli assessori sono nominati dal Sindaco che designa altresì fra di essi il Vice Sindaco.
2. Il Sindaco comunica la nomina al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alle elezioni unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo.
3. Il Sindaco può nominare ad Assessore cittadini non facenti parte del Consiglio Comunale, in possesso dei requisiti di candidabilità, compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere.

Articolo 33

Ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di Sindaco e di assessore

1. Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di Sindaco e di assessore sono stabilite dalla legge.
2. Non possono contemporaneamente far parte della Giunta comunale ascendenti e discendenti, fratelli, coniugi, affini di primo grado, adottandi e adottati.

Articolo 34

Durata in carica - Revoca - Decadenza

1. Il Sindaco e gli Assessori, esclusi i casi di dimissioni singole, rimangono in carica fino all'insediamento dei successori.
2. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori, dandone comunicazione motivata al Consiglio.
3. La Giunta decade a seguito di approvazione di mozione di sfiducia che deve essere motivata e sottoscritta da almeno i due quinti dei consiglieri assegnati senza computare a tal fine il Sindaco, e votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

SEZIONE II

ATTRIBUZIONI – FUNZIONAMENTO

Articolo 35

Competenze e attribuzioni

1. La Giunta comunale collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune e compie gli atti che, ai sensi di legge o del presente Statuto, non siano riservati al Consiglio comunale e non rientrino nelle competenze attribuite al Sindaco, al Segretario comunale o ai Responsabili dei servizi comunali.
2. La Giunta comunale opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal Consiglio comunale e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.
3. La Giunta comunale, nell'esercizio delle funzioni di governo e delle attribuzioni organizzative, in particolare:
 - propone al Consiglio comunale i regolamenti di propria competenza;
 - approva i progetti, i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti non riservati dalla legge ai Responsabili dei servizi comunali;

- elabora le linee di indirizzo e predispone le proposte di provvedimenti da sottoporre alle deliberazioni del Consiglio comunale;
- svolge attività di iniziativa, impulso e raccordo con gli organi di partecipazione e decentramento;
- adotta i provvedimenti discrezionali relativi alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e altri vantaggi economici a favore di enti e persone;
- approva i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- determina tributi, tariffe e prezzi comunali, salvo quelli attribuiti dalla legge alla competenza esclusiva del Consiglio comunale;
- dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni, salvo quelli riservati dalla legge alla competenza esclusiva del Consiglio comunale;
- fissa la data di convocazione dei comizi referendari e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni, cui compete la verifica della regolarità del procedimento;
- esercita, previa determinazione dei costi e individuazione dei mezzi, le funzioni delegate da Provincia, Regione e Stato, quando non attribuite dalla legge o dallo Statuto ad altri organi;
- approva gli accordi di contrattazione decentrata;
- approva il Piano Esecutivo di Gestione;
- approva il Piano Integrato di Attività ed Organizzazione;
- adotta ogni altro atto non attribuito dalla legge alla competenza del Consiglio comunale o degli organi gestionali del Comune.

Articolo 36 **Gli Assessori**

1. Gli Assessori concorrono con le loro proposte ed il loro voto all'esercizio della potestà collegiale della Giunta. Esercitano, per delega del Sindaco, le funzioni di sovrintendenza al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti, nonché, ai servizi di competenza statale, nell'ambito delle aree e dei settori di attività specificatamente definiti nella delega predetta. La delega conferisce al delegato le responsabilità connesse alle funzioni con la stessa conferite e può, motivandola, essere revocata dal Sindaco in qualsiasi momento.
2. Le deleghe conferite agli Assessori sono comunicate dal Sindaco al Consiglio comunale nella prima adunanza successiva al loro conferimento. Le modifiche o la revoca delle deleghe vengono comunicate dal Sindaco al Consiglio ed alle Autorità competenti nello stesso termine.
3. Le dimissioni o la cessazione dall'Ufficio di Assessore per altra causa sono presentate al Sindaco e comunicate dallo stesso al Consiglio Comunale nella prima adunanza utile.

Articolo 37 **Adunanze e deliberazioni**

1. La Giunta comunale è convocata e presieduta dal Sindaco.
2. La Giunta delibera con l'intervento della metà più uno dei membri in carica e a maggioranza assoluta dei voti.
3. Nelle votazioni palesi in caso di parità prevale il voto del Sindaco o di chi presiede l'adunanza.
4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salvo diversa decisione della Giunta stessa.
5. Le sedute possono svolgersi da remoto (mediante videoconferenza) o in modalità mista, in considerazione degli strumenti offerti dalle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e nel rispetto delle disposizioni di legge, nei casi e secondo le modalità stabiliti dall'apposito regolamento consiliare.
6. Le deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili sono adottate con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.

CAPO IV

IL SINDACO

Articolo 38 **Ruolo e Funzioni**

1. Il Sindaco è il responsabile dell'amministrazione comunale, rappresenta la Comunità e promuove da parte degli organi collegiali e dell'organizzazione del Comune le iniziative e gli interventi più idonei per realizzare il progresso ed il benessere dei cittadini che la compongono.
2. Il Sindaco o chi ne fa legalmente le veci esercita le funzioni di Ufficiale di Governo, nei casi previsti dalla legge.

3. Esercita le funzioni attribuitegli direttamente dalle leggi regionali, secondo le modalità previste dalle leggi stesse e dal presente Statuto.
4. Per l'esercizio delle funzioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 il Sindaco si avvale degli uffici comunali.
5. Il distintivo del Sindaco È la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica, da portarsi a tracolla della spalla destra.

Articolo 39 **Competenze**

1. Il Sindaco rappresenta legalmente l'ente, può delegare le proprie funzioni nel rispetto delle disposizioni di legge ai singoli Assessori ed è l'organo responsabile dell'Amministrazione comunale. In particolare, il Sindaco:
 - dirige e coordina l'attività politica e amministrativa del Comune, nonché l'azione della Giunta comunale e dei singoli Assessori;
 - promuove e assume iniziative finalizzate alla conclusione di accordi di programma con i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il Consiglio comunale;
 - convoca i comizi per i referendum previsti dall'art. 8 del T.U.E.L. (D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267);
 - adotta ordinanze, anche contingibili e urgenti, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, per prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;
 - nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, conferisce gli incarichi previsti dall'art. 110 del T.U.E.L. e gli ulteriori incarichi di collaborazione che la legge attribuisce alla sua competenza;
 - nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre l'acquisizione di atti, documenti e informazioni presso aziende speciali, istituzioni e società per azioni appartenenti all'ente, tramite i rispettivi rappresentanti legali, informandone il Consiglio comunale;
 - compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove, direttamente o tramite il Segretario comunale, indagini e verifiche amministrative sull'attività dell'ente;
 - promuove e assume iniziative volte a garantire che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società partecipate dal Comune svolgano le proprie attività in coerenza con gli obiettivi stabiliti dal Consiglio comunale e con gli indirizzi attuativi definiti dalla Giunta comunale.

Articolo 40 **Il Prosindaco ed il Consultore**

1. Il Sindaco, al fine di promuovere la coesione sociale, migliorare la gestione del Comune e renderla il più possibile aderente alle necessità della collettività, può nominare in ciascuna frazione un Prosindaco, anche non Consigliere Comunale.
2. La carica è onorifica e gratuita, e non comporta alcuna attribuzione o delega di competenze o funzioni che la legge prevede in capo agli organi dell'ente locale individuati dall'ordinamento.
3. Ogni Prosindaco risponde direttamente al Sindaco, rappresenta le istanze della comunità in cui vive, e promuove la partecipazione e la consultazione dei cittadini.
4. Nell'espletamento del proprio ruolo, i Prosindaci possono essere coadiuvati da Consultori, anch'essi di nomina sindacale, in relazione a specifiche materie. Anche la carica di Consultore è a titolo onorifico e gratuito, e non comporta alcuna attribuzione o delega di competenze o funzioni che la legge prevede in capo agli organi dell'ente locale individuati dall'ordinamento.
5. Il Sindaco può invitare i Prosindaci alle sedute della Giunta e del Consiglio Comunale.

Articolo 41 **Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Sindaco**

1. A causa delle dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza, decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. In tal caso le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.

Articolo 42 **Mozione di sfiducia**

1. Il voto del Consiglio comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta la dimissione degli stessi.

2. Il Sindaco e la rispettiva Giunta cessa dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del consiglio ed alla nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti.

Articolo 43

Il Vice Sindaco

1. Il Vice Sindaco è l'Assessore che riceve dal Sindaco la delega generale per l'esercizio di tutte le sue funzioni in caso di assenza o di impedimento.
2. Delle deleghe conferite al Vice Sindaco deve essere fatta comunicazione al Consiglio, nella prima seduta utile, ed agli organi previsti dalla legge.
3. A causa di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza, decesso del Sindaco, la Giunta decade ed il Consiglio viene sciolto anticipatamente. In caso di scioglimento per impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco il Consiglio e la Giunta rimangono in carica fino alle nuove elezioni, ma le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco. In caso di scioglimento per dimissioni del Sindaco, si procede contestualmente alla nomina di un commissario ai sensi di legge.

Articolo 44

Divieti di incarichi e consulenze

1. Al Sindaco nonché, agli Assessori ed ai Consiglieri comunali È vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune.

TITOLO III

PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO I

ISTITUTI DELLA PARTECIPAZIONE

Articolo 45

forme associative

1. Il Comune riconosce, promuove e valorizza le diverse forme di partecipazione organizzata presenti sul proprio territorio, comprese le associazioni, i comitati — anche privi di personalità giuridica — e i gruppi informali che perseguono finalità civiche, sociali, culturali o di interesse collettivo.
2. Su richiesta dei soggetti interessati, il Comune può fornire supporto nelle attività di registrazione alle associazioni e ai comitati che hanno sede legale e operano nel territorio comunale, comprese le sezioni locali di realtà a rilevanza sovracomunale. Per ottenere la registrazione, l'associazione o il comitato deve depositare presso il Comune una copia del proprio Statuto o atto costitutivo e comunicare la sede e il nominativo del legale rappresentante o referente.
3. Non è ammesso il riconoscimento di associazioni, comitati o gruppi che siano segreti o che perseguano finalità o presentino caratteristiche incompatibili con i principi della Costituzione, con le norme vigenti o con il presente Statuto.
4. Le associazioni e i comitati che intendono beneficiare di contributi economici da parte del Comune devono presentare annualmente il proprio bilancio o rendiconto delle attività, secondo le modalità stabilite dai regolamenti comunali. Le forme associative non formalmente riconosciute possono accedere a strumenti di collaborazione non economica e di partecipazione previsti dai regolamenti dell'ente.

Articolo 46

Consultazioni

1. Il Comune consulta, anche su loro richiesta, la popolazione o parte di essa allo scopo di acquisire pareri e proposte in merito all'attività amministrativa.
2. Apposito regolamento stabilisce le modalità ed i termini della consultazione.

Articolo 47

Istanze, proposte e petizioni

1. Tutti i cittadini, singolarmente o in forma associata, possono presentare al Sindaco o all'Assessore competente, in forma scritta, istanze, proposte o petizioni riguardanti specifici problemi o aspetti dell'attività amministrativa. L'oggetto deve rientrare nella competenza esclusiva del Comune.
2. Le istanze, le proposte e le petizioni devono essere presentate in forma scritta e sottoscritte in calce, a pena di inammissibilità.
3. Le firme apposte alle petizioni devono essere autenticate, secondo le forme previste dalla legge, dal Segretario comunale, da un notaio, dal cancelliere presente sul territorio, da un delegato del Sindaco, da un Consigliere comunale o da un Assessore, pena l'inammissibilità.
4. Il Sindaco o l'Assessore competente, sentita la Giunta, rispondono per iscritto all'istanza, alla proposta o alla petizione entro sessanta giorni dalla loro ricezione.

Articolo 48

Diritto d'iniziativa

1. L'iniziativa popolare per la formazione dei regolamenti comunali e dei provvedimenti amministrativi di interesse generale si esercita mediante la presentazione al Consiglio Comunale di proposte redatte, rispettivamente, in articoli o in uno schema di deliberazione.
2. La proposta deve essere sottoscritta da almeno un terzo della popolazione elettorale risultante al 31 dicembre dell'anno precedente.
3. L'iniziativa di cui al comma 1, si esercita, altresì, mediante la presentazione di proposte da parte di una o più frazioni, che rappresentino complessivamente almeno la metà... della popolazione elettorale.
4. Sono escluse dall'esercizio del diritto d'iniziativa le seguenti materie:
 - a) tributi e bilancio;
 - b) espropriazione per pubblica utilità;
 - c) designazioni e nomine.
5. Quando, nel rispetto di quanto indicato ai commi precedenti, vengono presentate al Sindaco proposte per l'adozione di atti amministrativi di competenza comunale, e tali proposte risultano sufficientemente dettagliate da non lasciare dubbi sulla natura dell'atto e sul suo contenuto dispositivo, il Sindaco, acquisito il parere dei Responsabili dei servizi competenti, trasmette la proposta e i relativi pareri all'organo competente e ai gruppi consiliari entro novanta giorni dal ricevimento.
6. L'organo competente può audire i rappresentanti dei proponenti e deve formalmente adottare le proprie determinazioni entro trenta giorni dal ricevimento della proposta.
7. Le determinazioni adottate sono pubblicate secondo le modalità previste dalla legge e comunicate ai primi tre firmatari della proposta.

Articolo 49

Referendum consultivo

1. È ammesso referendum consultivo su questioni a rilevanza generale, interessanti l'intera collettività comunale; è escluso nei casi previsti dall'art. 49, comma 4, del presente Statuto.
2. Il referendum consultivo può essere promosso anche in relazione a processi di cooperazione intercomunale, forme associative tra Comuni, adesione o recesso da enti sovracomunali, unioni o convenzioni, quando tali scelte incidano in modo significativo sull'organizzazione dei servizi o sull'assetto istituzionale del territorio.
3. Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di tariffe, di attività amministrativa vincolate da leggi statali o regionali e quando sullo stesso argomento è già stato indetto un referendum nell'ultimo quinquennio. Sono inoltre escluse dalla potestà referendaria le seguenti materie:
 - Statuto comunale
 - Regolamento del Consiglio comunale;
 - Piano di Governo del Territorio e strumenti urbanistici attuativi;
 - Tributi e bilancio;
 - Espropriazione per pubblica utilità;
 - Designazioni e nomine.
4. Si dà luogo a referendum consultivo:
 - a) nel caso sia deliberato dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune;
 - b) qualora vi sia richiesta da parte di un terzo della popolazione elettorale, risultante al 31 dicembre dell'anno precedente;

c) quando vi sia la proposta di frazioni che rappresentino complessivamente almeno la metà della popolazione elettorale.

5. Il regolamento disciplina le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme dei sottoscrittori e per lo svolgimento delle operazioni di voto.

6. Il referendum è valido se alla votazione partecipano il cinquanta per cento più uno degli elettori aventi diritto al voto ed il quesito è dichiarato accolto nel caso in cui i voti attribuiti alla risposta affermativa non siano inferiori alla maggioranza assoluta degli elettori che partecipano alla votazione; altrimenti è dichiarato respinto.

CAPO II

PARTECIPAZIONE ALL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

Articolo 50

Obiettivi dell'attività amministrativa

1. L'attività amministrativa è finalizzata al perseguimento dei fini stabiliti dalla legge ed è svolta secondo criteri di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza, nel rispetto delle modalità previste dalla normativa vigente e dei principi dell'ordinamento dell'Unione europea.

2. L'ente comunale non può aggravare il procedimento, salvo che ciò sia reso necessario da straordinarie e motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'istruttoria

Articolo 51

Diritto di partecipazione al procedimento

1. Chiunque sia portatore di un diritto o di un interesse legittimo coinvolto in un procedimento amministrativo ha diritto di intervenire, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge o dai competenti regolamenti.

2. L'Amministrazione comunale garantisce il diritto di partecipazione di cui al comma precedente dando piena applicazione alle specifiche norme di legge che disciplinano la partecipazione ai procedimenti amministrativi.

Articolo 52

Diritto di accesso

1. L'accesso ai documenti amministrativi e alle informazioni detenute dal Comune costituisce un principio generale dell'attività amministrativa, volto a favorire la partecipazione dei cittadini e a garantire imparzialità e trasparenza.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il Comune assicura la piena applicazione della normativa vigente in materia, con particolare riferimento alla Legge n. 241 del 1990, relativa all'accesso alla documentazione amministrativa, e al D.Lgs. n. 33 del 2013, concernente il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

Articolo 53

Pubblicità degli atti

1. Tutti gli atti dell'Amministrazione, salvo quelli riservati per espressa disposizione di legge o in forza di una temporanea e motivata dichiarazione, sono pubblici e devono essere adeguatamente divulgati.

2. La pubblicazione degli atti avviene secondo le modalità previste dalla legge.

3. Gli atti che hanno un destinatario determinato devono essere notificati all'interessato.

4. Il Comune dispone di un sito internet istituzionale, sul quale sono consultabili l'Albo pretorio on-line, la sezione "Amministrazione trasparente" prevista dal D.Lgs. n. 33 del 2013 e ogni altra informazione di interesse generale.

5. Ai fini dell'informazione e della comunicazione con la cittadinanza, il Comune può avvalersi anche di strumenti innovativi di comunicazione, a titolo esemplificativo i social network.

6. Per gli atti di maggiore rilevanza, individuati da apposito atto o regolamento, al fine di ridurre il divario digitale — inteso come la distanza tra chi ha accesso effettivo alle tecnologie dell'informazione e chi ne è escluso, in tutto o in parte — deve essere disposta l'affissione negli appositi spazi pubblici del territorio o la diffusione con ogni altro mezzo ritenuto idoneo a garantirne un'adeguata divulgazione.

Articolo 54

Albo pretorio

1. Il Comune dispone di un albo pretorio on-line per la pubblicazione delle deliberazioni, delle determinazioni, delle ordinanze e degli atti che debbono essere portati a conoscenza della collettività.
2. L'Albo Pretorio è consultabile sul sito istituzionale del Comune di Corteno Golgi.
3. Il Segretario Comunale è responsabile della pubblicazione e può affidare ad altro dipendente le funzioni relative alla certificazione di pubblicazione.

TITOLO IV

L'ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE

CAPO I

L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Articolo 55

Organizzazione degli uffici e del personale

1. Il Comune disciplina, mediante appositi atti, l'organizzazione degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei principi e delle finalità dell'Ente richiamati nel presente Statuto. L'organizzazione si fonda sulla distinzione tra le funzioni di indirizzo politico e di controllo, attribuite al Consiglio comunale, al Sindaco e alla Giunta, e le funzioni di gestione amministrativa, attribuite al personale.
2. In relazione alle finalità dell'Ente e alla conseguente organizzazione degli uffici e dei servizi, il Comune definisce con appositi atti la dotazione organica necessaria, nel rispetto dei vigenti vincoli di finanza pubblica.
3. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza, nonché secondo criteri di funzionalità, economicità gestionale e flessibilità della struttura.
4. L'organizzazione del lavoro, nel rispetto dei principi di cui al comma 3, può avvalersi anche di modalità innovative, quali lo smart working, il telelavoro e, più in generale, il lavoro da remoto. Specifiche regolamentazioni disciplinano le relative modalità organizzative e operative.
5. I servizi e gli uffici operano sulla base dell'individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente l'azione amministrativa e i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l'economicità.
6. Gli orari dei servizi aperti al pubblico sono stabiliti in modo da soddisfare le esigenze dei cittadini, tenendo conto al contempo della necessità, per il personale, di disporre del tempo adeguato alla gestione delle pratiche.

Articolo 56

Regolamento degli uffici e dei servizi

1. Il Comune, mediante i regolamenti di organizzazione, definisce le norme generali per l'assetto e il funzionamento degli uffici, individuando in particolare le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, nonché i rapporti tra uffici, servizi, il Segretario comunale e gli organi amministrativi.
2. I regolamenti si conformano al principio secondo cui agli organi di governo spetta la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione amministrativa nei diversi settori e di verificarne il conseguimento.
3. Al Segretario comunale e ai funzionari responsabili compete, ai fini del raggiungimento degli obiettivi assegnati, la definizione degli obiettivi operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile, secondo principi di professionalità e responsabilità.
4. L'organizzazione del Comune si articola in unità operative aggregate, secondo criteri di omogeneità, in strutture progressivamente più ampie, come previsto dai regolamenti, anche mediante il ricorso a strutture trasversali o a staff intersettoriali.
5. Il Comune applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libertà di organizzazione sindacale dei dipendenti, stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati previsti dalla normativa e dalla contrattazione vigente.

Articolo 57

Segretario comunale

1. Il Segretario comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente, ed è scelto nell'apposito albo di cui all'art. 98 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
2. Il Consiglio Comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri Comuni per la gestione associata dell'ufficio del Segretario comunale.
3. Lo stato giuridico e il trattamento economico del segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

Articolo 58

Competenze e funzioni del Segretario comunale

1. Il Segretario comunale sovrintende, dirige e coordina gli uffici ed i servizi comunali, avvalendosi della collaborazione dei responsabili dei predetti uffici e servizi.
2. Dirime i conflitti di attribuzione e di competenza fra gli uffici.
3. Il Segretario comunale e i dirigenti esaminano collegialmente i problemi organizzativi e formulano agli organi comunali soluzioni e proposte.
4. Il segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, presta consulenza giuridica agli organi del Comune, ai singoli consiglieri e agli uffici.
5. Il segretario comunale potrà ricevere dal Sindaco le funzioni di direttore generale esclusivamente nei casi acconsentiti dalla legge e previa scelta ampiamente motivata da parte del Sindaco.

Articolo 59

Vice segretario

1. Il Vice segretario coadiuva il Segretario comunale e lo sostituisce nei casi di vacanza, di assenza o di impedimento, con provvedimento dell'autorità competente.
2. È nominato dal Sindaco tra i dipendenti in possesso dei requisiti richiesti per l'iscrizione all'Albo dei Segretari comunali.

Articolo 60

Responsabili degli uffici e dei servizi

1. I responsabili degli uffici e dei servizi organizzano le strutture loro assegnate sulla base delle direttive impartite dal Sindaco e dalla Giunta comunale, nonché delle indicazioni fornite dal Segretario comunale.
2. Nell'ambito delle competenze attribuite, i responsabili degli uffici e dei servizi provvedono alla gestione dell'attività dell'ente, attuano gli indirizzi e perseguono gli obiettivi definiti dal Sindaco, dalla Giunta comunale e dal Segretario comunale.

Articolo 61

Funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi

1. Ai responsabili dei servizi competono:
 - a) l'esercizio di tutte le funzioni inerenti l'attività gestionale amministrativa, finanziaria e tecnica, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo;
 - b) tutti i compiti, anche con rilevanza esterna, che non rientrano nelle funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo né nelle funzioni tipiche del Segretario comunale.
2. I compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti negli atti di indirizzo comprendono, in particolare, quelli previsti dall'art. 107, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nonché ogni altra attività di natura prettamente gestionale.
3. I responsabili degli uffici e dei servizi possono delegare al personale subordinato le funzioni di propria competenza, restando comunque pienamente responsabili del corretto adempimento dei compiti loro assegnati.
4. I responsabili dei servizi rispondono, nei confronti del Sindaco, della Giunta comunale e del Segretario comunale, dell'eventuale mancato raggiungimento degli obiettivi loro attribuiti.
5. L'esercizio delle funzioni è svolto secondo le modalità stabilite dai singoli regolamenti, in particolare da quello di organizzazione, o secondo le disposizioni impartite di volta in volta.

Articolo 62

Incarichi a contratto

1. La copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione può avvenire mediante contratto a tempo determinato, secondo le norme in vigore (vigente art. 110 del D.Lgs. n. 267 del 2000).
2. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi detta i criteri relativi alle procedure da utilizzare per dette coperture.
3. Il regolamento può prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.

CAPO II

ENTI, AZIENDE, ISTITUZIONI E SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE COMUNALE ED ENTI SOVRACOMUNALI

Articolo 63

Costituzione e partecipazione

1. La deliberazione del Consiglio comunale, che autorizza l'istituzione o la partecipazione del Comune ad enti, associazioni, fondazioni, istituzioni, consorzi, aziende e società, regola le finalità, l'organizzazione e il finanziamento degli enti, provvedendo ad assicurare che la loro attività si svolga conformemente agli indirizzi fissati e secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità di gestione.
2. I rappresentanti del comune negli enti di cui al comma 1 debbono possedere i requisiti per la nomina a consigliere comunale ed una speciale competenza tecnica o amministrativa, per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende, pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti.
3. Ai predetti rappresentanti spettano le indennità ed i permessi previsti dalla legge.

Articolo 64

Vigilanza e controlli

1. Il Comune esercita poteri di indirizzo e controllo sugli enti di cui ai precedenti articoli, anche attraverso l'esame e l'approvazione dei loro atti fondamentali, con le modalità previste dalla legge e dai regolamenti o dagli statuti che ne disciplinano l'attività.
2. Spetta alla Giunta comunale la vigilanza sugli enti, istituzioni, aziende e società a partecipazione comunale.

Articolo 65

Personale

1. Lo stato giuridico e il trattamento economico del personale degli enti, aziende e società a partecipazione comunale sono regolati dalle leggi e dai contratti collettivi a rilevanza pubblica e privata.

Articolo 66

Partecipazione e trasferimento ovvero delega di funzioni e servizi a enti sovracomunali

1. Il Comune, con deliberazioni adottate secondo le norme vigenti, può trasferire o delegare l'esercizio di funzioni e servizi agli enti sovracomunali ai quali decide di aderire.
2. Il Comune esercita i propri poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo all'interno degli organi degli enti sovracomunali partecipati, per il tramite del Sindaco o di un altro rappresentante designato ai sensi della legge e del presente Statuto.

TITOLO V

L'ORDINAMENTO FINANZIARIO

Articolo 67

Ordinamento

1. L'ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge e, nei limiti da essa previsti, dall'apposito regolamento di contabilità dell'Ente.

2. Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
3. Il Comune, in conformità delle leggi vigenti in materia, è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.

Articolo 68

Attività finanziaria del Comune

1. Le entrate finanziarie del Comune sono costituite da imposte proprie, addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali, tasse e diritti per servizi pubblici, trasferimenti erariali, trasferimenti regionali, altre entrate proprie anche di natura patrimoniale, risorse per investimenti e da ogni altra entrata stabilita per legge o regolamento.
2. I trasferimenti erariali sono destinati a garantire i servizi pubblici comunali indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità e integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.
3. Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge il Comune istituisce, sopprime e regola imposte, tasse e tariffe.
4. Il Comune applica le imposte tenendo conto della capacità contributiva dei soggetti passivi, anche secondo i principi di progressività stabiliti dalla Costituzione.

Articolo 69

Demanio e patrimonio

1. Il Comune ha proprio demanio e patrimonio, in conformità alla legge.
2. I terreni soggetti agli usi civici sono disciplinati dalle disposizioni delle leggi speciali, che regolano la materia.
3. Di tutti i beni comunali sono redatti dettagliati inventari, secondo le norme stabilite dal regolamento sull'amministrazione del patrimonio.
4. Il ragioniere del Comune è responsabile della gestione dell'inventario dei beni demaniali e patrimoniali dell'ente, delle relative variazioni e della conservazione dei titoli, atti, documenti e scritture inerenti all'inventario, sulla base dei dati forniti dall'ufficio tecnico comunale.
5. I beni patrimoniali comunali non utilizzati direttamente dall'ente e non destinati a funzioni sociali devono, di norma, essere messi a reddito mediante alienazione, locazione, affitto o altre forme di valorizzazione consentite dalla legge.
6. I beni demaniali possono essere concessi in uso, con applicazione di canoni la cui tariffa è determinata dalla Giunta comunale.

Articolo 70

Contabilità e bilancio

1. La gestione finanziaria del Comune si svolge sulla base del bilancio di previsione, deliberato dal Consiglio comunale entro i termini stabiliti dalla legge.
2. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica e sono rappresentati nel rendiconto, composto dal conto del bilancio, dal conto economico e dallo stato patrimoniale.
3. Il rendiconto è deliberato dal Consiglio comunale nei termini di legge e secondo le procedure previste dal regolamento di contabilità.
4. Resta ferma la possibilità, qualora la normativa vigente lo consenta, di non adottare la contabilità economico-patrimoniale e di non predisporre il bilancio consolidato.

Articolo 71

Sistema dei controlli

1. Il Comune istituisce e attua il sistema dei controlli interni, individuando strumenti e metodologie adeguati al fine di:
 - a) garantire, mediante il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
 - b) verificare, attraverso il controllo di gestione, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare il rapporto tra costi e risultati, anche mediante tempestivi interventi correttivi;
 - c) valutare le prestazioni del personale, con particolare riferimento al personale di qualifica dirigenziale;

d) valutare, mediante il controllo strategico, l'adeguatezza delle scelte compiute nell'attuazione di piani, programmi e altri strumenti di indirizzo politico, verificando la congruenza tra gli obiettivi predefiniti e i risultati conseguiti.

2. Le strutture incaricate dell'attuazione del sistema dei controlli interni e i relativi rapporti con gli organi di governo sono individuati e disciplinati da apposito regolamento.

Articolo 72

Revisore dei conti

1. Il Consiglio comunale elegge il revisore dei conti secondo le modalità stabilite dalla legge.

2. Il revisore collabora con il Consiglio comunale, vigilando sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente. Qualora riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'ente, il revisore ne riferisce immediatamente al Consiglio comunale.

3. Il revisore risponde della veridicità delle proprie attestazioni e adempie ai propri doveri con la diligenza del mandatario e del buon padre di famiglia.

4. Per quanto riguarda la procedura di elezione, i requisiti, le attività da svolgere, le funzioni e le responsabilità del revisore, si rinvia alle disposizioni di legge e alle norme contenute nel regolamento di contabilità.

Articolo 73

Tesoreria

1. Il Comune ha un servizio di tesoreria che comprende:

a) la riscossione di tutte le entrate, di pertinenza comunale, versate dai debitori e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;

b) la riscossione di qualsiasi altra somma spettante di cui il tesoriere è tenuto a dare comunicazione all'ente;

c) il pagamento delle spese;

d) la custodia dei titoli;

e) ogni altro adempimento di legge o previsto da regolamenti dell'ente.

2. I rapporti del Comune con il tesoriere sono regolati dalla legge, dal regolamento di contabilità nonché da apposita convenzione.

TITOLO VI

L'ATTIVITA' NORMATIVA

Articolo 74

Ambito di applicazione dei regolamenti

1. I regolamenti, di cui all'articolo 7 del D.lgs 18 agosto 2000, n. 267, incontrano i seguenti limiti:

a) non possono contenere disposizioni in contrasto con le norme ed i principi costituzionali, con le leggi ed i regolamenti statali e regionali e con il presente Statuto;

b) la loro efficacia è limitata all'ambito comunale;

c) non possono contenere norme a carattere particolare;

d) non possono avere efficacia retroattiva, salvi i casi di deroga espressa, motivata da esigenze di pubblico interesse;

e) non sono abrogati che da regolamenti posteriori per dichiarazione espressa del Consiglio comunale o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perché, il nuovo regolamento regola l'intera materia già disciplinata dal regolamento anteriore.

Articolo 75

Procedimento di formazione dei regolamenti

1. L'iniziativa per l'adozione dei regolamenti spetta a ciascun consigliere comunale, alla Giunta comunale.

2. I regolamenti sono adottati dal Consiglio comunale, ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lett. a), del D.lgs 18 agosto 2000, n. 267, fatti salvi i casi in cui la competenza è attribuita direttamente alla Giunta comunale dalla legge o dal presente Statuto.

Articolo 76
Entrata in vigore dello Statuto

1. Il presente Statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, pubblicato all'albo pretorio dell'ente per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.
2. Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nell'albo pretorio dell'ente.

Articolo 77
Revisione dello Statuto

1. Le modifiche dello Statuto sono deliberate dal Consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri comunali assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e le modifiche sono approvate se la relativa deliberazione ottiene, per due volte, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri comunali assegnati. Nella stessa seduta può avere luogo una sola votazione.